

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Aiuto meccanica/Aiuto meccanico con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 3 novembre 2008 (Stato: 1° gennaio 2016)

45906 **Aiuto meccanica CFP/Aiuto meccanico CFP**
Mechanikpraktikerin EBA/Mechanikpraktiker EBA
Praticienne en mécanique AFP/Praticien en mécanique AFP

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)¹
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza 5 del 28 settembre 2007⁴ concernente la legge sul lavoro (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Denominazione e profilo professionale

¹ La denominazione professionale è aiuto meccanica CFP/aiuto meccanico CFP.

² Gli aiuto meccanici CFP lavorano nell'ambito della costruzione di macchinari, della lavorazione del metallo e della costruzione di impianti e apparecchi. Eseguono semplici lavori di fabbricazione e sono in grado di utilizzare utensili, apparecchiature tecniche, mezzi di misurazione e strumenti di prova. Partecipano ai processi di lavoro, quali il montaggio e la manutenzione di macchinari e impianti. Lavorano nel rispetto dell'efficienza energetica e delle risorse⁵.

RS 412.101.220.87

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS **412.10**

³ RS **412.101**

⁴ RS **822.115**

⁵ Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

Gli aiuto meccanici CFP svolgono gli incarichi a loro affidati in modo sistematico, efficiente e autonomo. Sono abituati a lavorare in gruppo. Rispettano i principi della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura due anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Obiettivi ed esigenze

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo l'articolo 4.

² Per mettere in pratica le competenze operative sono necessarie le risorse di cui all'articolo 5.

Art. 4 Competenze operative

¹ La formazione tecnica di base comprende la seguente competenza operativa:

b.1 lavorare pezzi manualmente.

² Lo sviluppo della competenza operativa della formazione tecnica di base è vincolante per tutte le persone in formazione.

³ La formazione complementare funge da preparazione specifica per la formazione approfondita, i suoi contenuti e la sua durata sono scelti dall'azienda di tirocinio.

⁴ La formazione approfondita comprende le seguenti competenze operative:

s.1 tornire pezzi secondo direttive con torni convenzionali;

s.2 fresare pezzi secondo direttive con fresatrici convenzionali;

s.3 produrre pezzi con l'aiuto delle tecniche di punzonatura;

s.4 lavorare lamiere e profilati;

s.5 saldare pezzi e trattarli ulteriormente;

s.6 gestire impianti di produzione;

s.7 assemblare pezzi e componenti per formare gruppi di costruzione e controllarne il funzionamento;

s.8 eseguire lavori di manutenzione;

s.9 montare e cablare gli strumenti e i componenti elettrici⁶;

⁶ Inserito il 23 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015

- s.10 fabbricare componenti elettronici;
- s.11 lavorare pezzi di vetro o di materiali simili⁷;
- s.12 lavorare pezzi di décolletage con procedure convenzionali⁸;
- s.13 lavorare pezzi di décolletage con procedura CNC⁹.

⁵ Nella formazione approfondita ogni persona in formazione deve sviluppare almeno una competenza operativa.

Art. 5 Risorse

¹ Per risorse si intendono le conoscenze, le capacità e i comportamenti rilevanti per lo sviluppo delle competenze operative. Le risorse vengono suddivise in risorse professionali, metodologiche e sociali.

² Nella fase di sviluppo delle risorse tutti i luoghi di formazione collaborano strettamente fra di loro e coordinano i propri contributi.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 6

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5¹⁰ le persone in formazione possono essere coinvolte, a seconda del loro stato di formazione, per il servizio e la manutenzione di impianti, come macchine, motori d'avviamento, impianti di trasporto e la manipolazione di utensili che comportano un notevole pericolo d'infortunio, nonché per il servizio e la manutenzione di recipienti a pressione con contenuto nocivo, infiammabile o esplosivo. Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio.

⁷ Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

⁸ Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

⁹ Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

¹⁰ RS 822.115.2

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 7 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Esso include 80 lezioni per l'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 24 e massima di 36 giornate di otto ore e si svolgono durante il primo anno di formazione.

Art. 8 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 9 Piano di formazione¹¹

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

² Il piano di formazione:

- a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
- b. definisce le risorse necessarie per lo sviluppo delle competenze operative;
- c. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
- d. definisce l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- e. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Al piano di formazione sono allegati:

- a. l'elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione;

¹¹ Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

- b. le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Art. 10 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006¹² sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 11 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di polimeccanico e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di polimeccanico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di meccanico di produzione e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. attestato federale di capacità di meccanico di produzione qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- e. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze nel campo dell'aiuto meccanico CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- f. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale.

Art. 12¹³ Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

¹² RS 412.101.241

¹³ Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 13 Formazione in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

2-3 ...¹⁴

Art. 13a¹⁵ Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

¹⁴ Abrogato il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

¹⁵ Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

Art. 15 Formazione nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze.

² I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei corsi interaziendali di cui all'articolo 18 capoverso 4.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione

¹ È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

² Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo professionale dell'aiuto meccanico CFP.

Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

¹ Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative e le risorse di cui agli articoli 4 e 5.

² Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale (LPI) della durata di 16-40 ore. L'esame verte su una competenza operativa della formazione approfondita. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento, del materiale relativo ai corsi interaziendali e della letteratura specializzata;
- b. «cultura generale». Per l'esame finale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006¹⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

¹⁶ RS 412.101.241

Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione è superata se la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e delle note relative all'insegnamento professionale. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota relativa all'insegnamento professionale: 20 per cento;
- d. nota dei corsi interaziendali: 20 per cento.

³ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note delle 4 pagelle semestrali relative all'insegnamento professionale¹⁷.

⁴ La nota dei corsi interaziendali è data dalla media, arrotondata alla mezza nota o alla nota intera, di tutti i controlli delle competenze dei corsi interaziendali.

Art. 19 Ripetizioni

¹ La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, rimane valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 20 Caso particolare

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e hanno sostenuto la procedura di qualificazione secondo la presente ordinanza, vengono meno la nota relativa all'insegnamento professionale e la nota dei corsi interaziendali.

¹⁷ Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

² Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 70 per cento;
- b. cultura generale: 30 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).

² Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «aiuto meccanica CFP/aiuto meccanico CFP»¹⁸.

³ Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e le note relative all'insegnamento professionale.

Sezione 10:

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per la formazione di base nell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera

Art. 22¹⁹

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per la formazione di base nell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera è composta da:

- a. 10–12 rappresentanti dei datori di lavoro;
- b. 3–4 rappresentati dei lavoratori;
- c. 3–4 rappresentanti dei docenti delle materie professionali;
- d. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni ²⁰. Essa si autocostruisce.

⁴ La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

¹⁸ Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

¹⁹ Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

²⁰ RS 172.31

- a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- c. chiede all'organizzazione del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 22a²¹ Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

- a. il piano di formazione dell'8 novembre 2008 per aiuto meccanici CFP;
- b. il profilo di qualificazione del 4 agosto 2011 per aiuto meccanici CFP;
- c. le condizioni di riuscita del 4 agosto 2011 per aiuto meccanici CFP.

Art. 23 Disposizioni transitorie

¹ I titolari di un attestato cantonale di formazione empirica rilasciato tra il 2003 e il 2010 nell'ambito dei progetti pilota «Maschinenbaupraktiker/in» o «aiuto meccanico» ricevono, su richiesta e a partire dal 2011, dall'ufficio cantonale preposto alla formazione professionale, il certificato federale di formazione pratica di «aiuto meccanico CFP».

Art. 23a²² Disposizioni transitorie della modifica del 9 novembre 2015

¹ La modifica del 9 novembre 2015 si applica alle persone che hanno iniziato la formazione di aiuto meccanico CFP dopo il 1° gennaio 2016.

² La modifica del 9 novembre 2015 si applica alle altre procedure di qualificazione ai sensi degli articoli 33 LFPr e 31 OFPr per aiuto meccanici CFP dal 1° gennaio 2018.

²¹ Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

²² Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

Art. 24 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

³ La modifica del 23 gennaio 2015 entra in vigore il 1° marzo 2015²³.

3 novembre 2008

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold

²³ Inserito il 23 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015

